



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITA' CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI DAL 1 GENNAIO 2023

L'anno 2022 addì 16 del mese di marzo alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria e di 1° convocazione il Consiglio comunale

Numero	Cognome e nome		Presente	Assente
1	Agnesina Pierfrancesco	Sindaco	x	
2	Mortarino Monica Raffaella	Consigliere	x	
3	Ariatti Cristiano	Consigliere	x	
4	Rossari Maria Cristina	Consigliere	x	
5	Orrico Alessandra	Consigliere	x	
6	Porta Enrico Maria	Consigliere	x	
7	Agnesina Pier Luigi	Consigliere		x
				giustificato
8	Festa Evelina	Consigliere	x	
9	Fusaro Emanuele	Consigliere	x	
10	Rubini Giuseppe	Consigliere	x	
11	Rocchetti Lorenzo	Consigliere	x	
		Totale	10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Visco Maurizio Gianlucio che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Agnesina Pierfrancesco nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Determinazione dello Schema Regulatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

Visto in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita:

“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.”.

Visto il vigente D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL.

Rilevato che l'organizzazione dei pubblici servizi, tra i quali è certamente ricompresa anche la gestione dei rifiuti, rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) ed e), del D.lgs. n. 267/2000.

Tenuto conto che l'Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 base, 2 intermedi, 1 avanzato) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti.

Dato atto che:

-al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, occorre fare riferimento ai seguenti indicatori:

- a) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;
- b) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
- c) tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;
- d) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
- e) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
- f) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
- g) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
- h) tempo di rettifica degli importi non dovuti;
- i) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
- j) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;
- k) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

-al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel presente TQRIF si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a) puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
- b) diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;
- c) durata dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto;
- d) puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- e) durata dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- f) tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento;

Considerato inoltre che:

- i livelli intermedi ed avanzato prevedono di dotarsi di strumenti hardware e software che consentano la misurazione degli standard di servizio e al contempo tutte le interazioni con i contribuenti (tempi di attesa telefonica sistemi taglia code avanzati, rilevazione dei tempi di evasione delle risposte in forma scritta, ecc.) per le quali sono necessarie più approfondite valutazioni in termini di fattibilità e costi;
-i costi necessari derivanti dagli obblighi di qualità contrattuale e tecnica saranno inseriti nel PEF pluriennale 2022/2025

Richiamata la nota prot. 157 del 23.2.2022 con la quale il Consorzio Area Vasta Basso Novarese di Novara opterà per la configurazione “ Schema I – livello qualità minimo”.

Ritenuto quindi di adottare lo Schema Regolatorio I – livello qualità minimo come l’attuale Gestore del servizio di raccolta e smaltimento, valutandolo più in linea con la condizione attuale, come meglio evidenziato nella tabella 2 riportata dallo stesso TQRIF e qui allegata, dovendo garantire il rispetto dei nuovi obblighi di servizio.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisito il parere reso ai sensi dell’art 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 10 su n. 10 presenti e votanti

DELIBERA

1)Di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I – livello qualità minimo, così come il Consorzio Area Vasta Basso Novarese di cui alla comunicazione prot. 157 del 23.2.2022.

2)Di tener conto degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al punto precedente ai fini della stesura del PEF pluriennale 2022/2025.

3) di tener conto della scelta dello Schema Regolatorio di cui al punto 1) per la successiva approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, integrando in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

Successivamente

Stante l’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10 su n. 10 presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Agnesina Pierfrancesco

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dr. Visco Maurizio Gianlucio

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Nibbiola, lì **30.03.2022**

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Agostinetti Enio

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Nibbiola li **30.03.2022**

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dr. Visco Maurizio Gianlucio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

[X] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Nibbiola li **30.03.2022**

IL SEGRETARIO COM.LE
Dr. Visco Maurizio Gianlucio